

ACCORDO QUADRO

TRA

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 RM, C.F. 80054330586, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR;

E

Il **Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e per l'Ambiente** (di seguito denominato CURSA), con sede in Roma, via Ravenna n.8 - 00161 RM, C.F. 01601620709, rappresentato dal Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la stessa sede del CURSA;

CNR e CURSA di seguito denominate anche singolarmente "la Parte" e/o congiuntamente "le Parti";

PREMESSO CHE

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente Pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

Il CNR è organizzato in Dipartimenti corrispondenti a macro-aree di attività con compiti di programmazione, coordinamento, controllo dei risultati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica di riferimento e in Istituti, afferenti ai Dipartimenti predetti, nei quali si svolgono le attività di ricerca e nel cui ambito vengono organizzate, valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacità di apporto ai programmi dell'Ente;

Il CURSA è un ente di ricerca, dotato di personalità giuridica e statuto approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, costituito da tre Università statali italiane, l'Università del Molise, l'Università della Tuscia e l'Università di Ferrara, il cui scopo istituzionale primario è lo svolgimento della funzione di raccordo fra ricerca teorica e applicazione pratica nei campi delle discipline sociali, economiche e della tutela dell'ambiente nonché l'integrazione delle competenze e le conoscenze delle università componenti con le organizzazioni pubbliche e private e con le istituzioni;

Il CURSA persegue le proprie finalità istituzionali mediante lo svolgimento delle seguenti attività, fra le altre comprese nello statuto:

- ricerca scientifica anche svolta a supporto dello sviluppo sperimentale e dell'innovazione in campo tecnologico ai fini della diffusione mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento dei risultati ottenuti rappresentati in generale da buone pratiche, modelli, prodotti e soluzioni tecnologiche;
- promozione della collaborazione scientifica fra le università consorziate ed altri enti e fra questi ed il settore privato, sulle discipline e le tematiche di interesse del Consorzio;
- sviluppo di azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale per la loro applicazione nel settore pubblico e privato;
- promozione, sostegno tecnico-scientifico, sviluppo e implementazione di progetti in ambito locale, nazionale, internazionale e comunitario;
- promozione dell'accesso al mondo del lavoro e della ricerca di giovani laureati presso le università consorziate nelle discipline sociali, economiche, ingegneristiche ed ambientali, sia mediante la partecipazione privilegiata alle attività del Consorzio sia attraverso l'assegnazione di borse di studio, borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, incarichi di collaborazione, ecc.;

Per conseguire i propri fini istituzionali, il CURSA, può, nei limiti sanciti dal proprio statuto, costituire e/o acquisire partecipazioni, anche di carattere temporaneo, in altri consorzi, enti

pubblici o privati, fondazioni, associazioni, organizzazioni che svolgano attività analoga, affine o connessa alla propria o a quella dei soggetti partecipati; può altresì stipulare convenzioni con università, consorzi, fondazioni, associazioni, organizzazioni e altri enti pubblici, sia nazionali che non, che operino nei campi di interesse dello stesso CURSA;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

E' di reciproco interesse delle Parti collaborare nelle differenti discipline scientifiche riconducibili alle *smart cities/comunities* e settori ed esse afferenti mediante il *merging* di competenze proprie dell'area dei sistemi intelligenti a funzionalità complessa e dei sistemi ad alte prestazioni con quelle relative ai campi di applicazione di interesse per le città e comunità intelligenti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo.

Art. 2 (Finalità)

Il CNR e il CURSA concordano di collaborare sinergicamente al fine di sviluppare e implementare congiuntamente attività e iniziative di studio, ricerca, progettuali e formative, in accordo alle rispettive finalità istituzionali e nei rispettivi campi di interesse e funzioni. In particolare la predetta collaborazione riguarderà prioritariamente l'applicazione dei sistemi intelligenti a funzionalità complessa, dei sistemi ad alte prestazioni e delle Information & Communication Technologies (ICT) agli ambiti disciplinari del CURSA e delle Università a esso afferenti, quali – a scopo esemplificativo e non esaustivo - la tutela della biodiversità, la gestione delle aree protette, la gestione integrata delle zone costiere, la gestione intelligente ed integrata delle risorse idriche in ambito urbano e rurale, l'agricoltura sostenibile e, più in generale, alle tematiche riconducibili alle smart cities e smart communities. Le parti concordano altresì che particolare interesse rivestono le applicazioni della nuova frontiera dell'Internet delle Cose (IoT) alle tematiche di cui sopra.

Gli ambiti di collaborazione elencati al precedente capoverso potranno essere ampliati di comune accordo fra le Parti, anche mediante il coinvolgimento di altre istituzioni e centri di ricerca pubblici nazionali e internazionali. Le Parti, inoltre, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad

altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione e utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e/o istituzionale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Le attività previste nell'ambito del presente Accordo saranno sviluppate attraverso Programmi stabiliti secondo le modalità indicate nel successivo art. 5 ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Art. 3 (Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca e le altre iniziative congiunte poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- a) l'organizzazione e la partecipazione congiunta a tavoli tematici, seminari ed attività di approfondimento e divulgazione della conoscenza sulle tematiche di reciproco interesse;
- b) la promozione e la diffusione dell'innovazione tecnologica e l'implementazione di attività di trasferimento tecnologico, rafforzamento istituzionale, capacity building, anche mediante interventi progettuali, di ricerca applicata, divulgativi, editoriali e formativi;
- c) lo sviluppo e la successiva implementazione di proposte di progetto avanzate dalle parti, congiuntamente o singolarmente;
- d) l'eventuale condivisione di personale tra le stesse Parti e accesso alle rispettive sedi, così come previsto al successivo art. 6.

Art. 4 (Impegno delle Parti)

Le Parti s'impegnano, sulla base delle proprie competenze, a individuare, con Convenzioni Operative, specifici temi che concorrano al perseguimento delle finalità di cui agli art. 2 e 3, e che consentano di sviluppare progetti di comune interesse. Le Parti s'impegnano altresì a individuare forme di finanziamento a valere su fondi derivanti da autorità locali, regionali, nazionali e comunitari nonché privati, in grado di sostenere le proposte progettuali maturate nell'ambito del presente Accordo. Il presente Accordo non comporta di per sé impegni di spesa o altri costi a carico di nessuna delle Parti.

Art. 5 (Modalità operative)

Nell'ambito di ciascun Programma o progetto le Parti negozieranno e predisporranno singole Convenzioni di ricerca e sviluppo ("*Convenzioni Operative*").

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, la definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione, i *deliverables* e le *milestones*. il regime e la disciplina dei diritti di proprietà

intellettuale applicabile ai risultati scientifici, e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività progettuali concordate.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Art. 6 (Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)

Ciascuna Parte s'impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti. I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente. Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenersi.

Art. 7 (Copertura assicurativa -Responsabilità civile)

In caso si verifichi la fattispecie di cui al precedente articolo 6, ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello stesso Accordo. A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di un'assicurazione -qualora non possedesse alcuna forma assicurativa -per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 8 (Comitato di gestione)

Ai fini di regolare l'esecutività dei rapporti programmatici relativi alla gestione operativa del presente Accordo, da definire nelle Convenzioni Operative di cui al precedente art. 5, le Parti concordano di istituire un Comitato di Gestione costituito dal Presidente del CNR e del CURSA, o da loro delegati. Il Comitato di Gestione formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici d'intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni. Più in dettaglio, il Comitato di Gestione ha il compito di individuare le linee comuni della collaborazione e, in particolare:

- a) individuare specifici temi di interesse comune, che possano costituire oggetto di sviluppo progettuale da svolgersi nell'ambito del presente Accordo;
- b) esaminare i progetti di collaborazione in materia d'insegnamento, formazione di ricerca negli ambiti stabiliti;
- c) approntare periodicamente un bilancio delle azioni di formazione e di ricerca condotte nell'applicazione del presente Accordo;
- d) valutare e perseguire opportunità di finanziamento, a livello locale, nazionale e/o comunitario, per lo svolgimento delle attività in attuazione del presente Accordo;
- e) monitorare l'andamento delle attività in corso di svolgimento, in esecuzione delle Convenzioni Operative, e della diffusione dei risultati.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti del CURSA; ha inoltre facoltà di nominare consulenti/collaboratori/assegnisti di ricerca con specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati, nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Operative.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di gestione possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative.

Art. 9 (Diritti di Proprietà Intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- a) ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo Quadro, ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- b) i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Art. 10 (Tutela dei dati personali)

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo. I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo,

saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 11 (Durata dell' Accordo Quadro)

Il presente accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte delle due Istituzioni contraenti e avrà durata triennale. Potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti.

Art.12 (Risoluzione e Recesso)

Le Parti potranno recedere dall'Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. In caso di recesso dall'accordo, le Parti s'impegnano a proseguire eventuali attività in itinere la cui conclusione, in base ad accordi precedentemente presi dalle due parti, fosse prevista per una data successiva a quella della richiesta di recesso.

Art. 13 (Oneri finanziari)

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le parti, salvo quanto previsto dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, in relazione ai singoli Programmi da realizzare.

Art. 14 (Foro Competente)

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, che non si possono definire in via bonaria e/o composizione extragiudiziale, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 15 (Registrazione)

Il presente atto, redatto in quadruplica copia su carta uso bollo, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella, allegato B del D.P.R. 642/72. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte inadempiente.

Art. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 17 (D.lgs 196/03 - Codice Privacy)

Ai sensi di quanto previsto da Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Questo Accordo è redatto in quadruplica copia. Ogni parte contraente detiene due originali sottoscritti.

Roma, lì

Per il CNR

(Prof. Massimo Inguscio)

Per il CURSA

(Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza)

